

“ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BERNATE TICINO E IL COMUNE DI FORNO CANAVESE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA PRESSO IL COMUNE DI BERNATE TICINO

Richiamate le motivazioni della deliberazioni di G.C. nr 92 del 23/10/2017 (Comune di Bernate Ticino) e G.C. nr. 62-del 23/10/2017 (Comune di Forno Canavese) di cui il presente Accordo costituisce parte integrante tra il Segretario Comunale del Comune di Bernate Ticino, Dott. Lorenzo Olivieri e la Dott.ssa Antimina Mancino, Segretario Comunale del Comune di Forno Canavese, si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto dell’incarico

Il Comune di Forno Canavese, autorizza il Dott. Andrea Turetta, responsabile del Servizio Finanziario, in servizio a tempo indeterminato con inquadramento in cat. D.I, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004, a prestare servizio presso il Comune di Bernate Ticino in veste di Responsabile dell’area amministrativa finanziaria come da emanando decreto del Sindaco.

Art. 2

Durata

Il presente accordo decorre dal 30/10/2017 e termina decorsi tre mesi dalla decorrenza, eventualmente prorogabili di ulteriori tre mesi tramite semplice scambio di corrispondenza fra gli Enti, salvo scioglimento anticipato per concorde decisione degli Enti interessati o per decisione motivata di uno qualsiasi dei due enti.

Art. 3

Modalità di svolgimento dell’incarico

Il Comune di Forno Canavese concede al Dott. Andrea Turetta di prestare servizio presso il Comune di Bernate Ticino per n. 18 ore settimanali sulle 36 contrattualmente previste, oltre alle prestazioni orarie aggiuntive assorbite dall’indennità di posizione così come previsto per il personale incaricato di Posizione Organizzativa.

Al fine di limitare gli spostamenti fra un Comune e l’altro ed i conseguenti rimborsi delle spese di viaggio, le prestazioni di cui trattasi a favore del Comune di Bernate Ticino, verranno svolte, di norma, tranne diverse ed eccezionali esigenze gestionali, su tre giornate, indicativamente il martedì, giovedì e venerdì.

Art. 4

Compensi

I Comuni interessati concorreranno nella spesa per il pagamento delle retribuzioni nelle seguenti percentuali:

- a) nella misura del 50% e del 50% rispettivamente per i Comuni di Forno Canavese e Bernate Ticino, per l’indennità di posizione e di risultato.
- b) nella misura del 100% a carico del Comune per il quale lo spostamento è effettuato (da limitare al minimo indispensabile anche in considerazione della notevole distanza fra i due Comuni) connessi al rapporto Convenzionale da calcolarsi con il costo di 1/5 della benzina al litro (prezzo rilevato dal sito <http://www.prezzibenzina.it/>)
- c) nella misura percentuale proporzionale al numero di ore svolte presso ciascun Comune per le eventuali rimanenti spettanze, contributi ed IRAP.

Avvalendosi della facoltà di cui all’art. 14 del CCNL 22/1/04:

- ✓ l’indennità di posizione viene fissata al valore di Euro 16.000,00;
- ✓ il tetto massimo dell’indennità di risultato viene fissato al 30%, da erogare a consuntivo previa verifica (a cura di ciascun Comune per la parte di competenza) dei risultati raggiunti, secondo le metodologie di valutazione di ciascuno.

Tutti i compensi, i connessi contributi e l’IRAP, saranno contabilizzati e pagati dal Comune di Forno Canavese, il quale chiederà a consuntivo il rimborso della quota parte all’altro Comune associato, il quale sarà tenuto al pagamento di quanto dovuto entro il mese successivo al ricevimento del rendiconto.



Art. 5

Aspetti relativi alla gestione del rapporto di collaborazione

Per quanto riguarda la retribuzione di risultato, nei limiti massimi del 30%, ogni Ente provvede a valutare le prestazioni secondo la propria metodologia, a consuntivo d'anno. L'indennità di risultato spettante è determinata dalla somma fra il risultato riconosciuto da ciascun Comune, secondo le percentuali già indicate in precedenza. Le relative spettanze vengono erogate dal Comune di Forno Canavese al quale il Comune di Bernate Ticino comunica quanto di competenza. La quota erogata da Forno Canavese per conto del Comune di Bernate Ticino viene quindi recuperata.

L'orario di lavoro presso i due Enti (nel rispetto delle percentuali di ripartizione di cui al presente atto), viene stabilito di comune accordo fra gli Enti ed il dipendente, secondo criteri di flessibilità e ragionevolezza, nel rispetto del monte orario minimo di 36 ore settimanali e secondo lo schema di massima concordato al fine di garantire il necessario raccordo con la struttura Comunale e gli organi di vertice dell'Amministrazione, così come tutti gli altri aspetti riguardanti presenze, assenze e missioni.

La Festa Patronale viene stabilita essere quella del Comune di Forno Canavese, titolare del rapporto di lavoro.

Il Comune di Bernate Ticino concede l'utilizzo delle strumentazioni e locali idonei presso il Comune stesso utili allo svolgimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto, oggi, 27/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OLIVIERI Dr. Lorenza)



Per il Comune di Bernate Ticino



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa ANTIMINA MANCINO)

Antimina Mancino

Per il Comune di Forno Canavese

